Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Sabato, 11 luglio — Numero 161.

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione.	anno L. 32;	semestre L. 17;	trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno.	» » 36;	» » 19;	» » 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» » 80;	» » 41;	» » 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 346 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Cellere cessa di far parte del mandamento di Toscanella ed è aggregato al mandamento di Valentano.

Art. 2.

Con decreto Reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 847 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di San Nicola la Strada è separato dal mandamento di Marcianise, ed è aggregato al mandamento di Caserta.

Art. 2.

Con decreto Reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 851 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata in Roma il giorno 8 febbraio 1908 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il sindaco della città di Napoli per le opere di risanamento della città stessa e la sistemazione delle sue finanze.

Art. 2.

A deroga del primo comma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1902, n. 318, il Banco di Napoli è autorizzato a concedere al comune di Napoli di ripartire in 50 annualità, con effetto dal 1° gennaio 1908, l'ammortamento della residua somma dei due mutui accordati al Comune stesso con istromento 16 gennaio 1886 e con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione 12 giugno 1888, con l'unificazione degli interessi pei due mutui al 2.50 per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

Ove dalle liquidazioni definitive delle passività indicate nella tabella annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 318, concernente provvedimenti per l'assetto del bilancio del comune di Napoli, risulti una somma totale di debito, minore delle L. 9,500,000 la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad invertire la somma residua del prestito di L. 9,500,000 di cui all'art. 1 della legge stessa, destinandola al pagamento parziale della rimanenza del debito di L. 1,284,048, contratto dal comune di Napoli colla Cassa di risparmio del Banco di Napoli nel 1904 per soddisfare gli arretrati dovuti ai maestri elementari.

Art. 4.

In sostituzione della derivazione d'acqua del fiume Tusciano, contemplata dall'art. 27 della legge 8 luglio 1904, n. 351, il Governo del Re è autorizzato a concedere al comune di Napoli gratuitamente ed a perpetuità con diritto di prelazione su qualunque altra domanda, per la quale non sia stato ancora emesso il decreto di concessione e salvo i diritti dei terzi, la facoltà di derivare acqua dal fiume Volturno nel tratto compreso tra il Rivo della Rocchetta e la confluenza del torrente Vandra, per produrre forza motrice da trasportarsi, trasformata in energia elettrica, nel territorio del comune di Napoli, per usi pubblici e privati.

Restano ferme le disposizioni della legge 10 agosto 1884, n. 2644, ed il regolamento 26 novembre 1893, n. 710, e sono applicabili alla presente derivazione i due ultimi comma dell'art. 18 della citata legge 8 luglio 1904, n. 351.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.
CARCANO.
BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

CONVENZIONE

tra il Governo e il municipio di Napoli.

Questo giorno 8 del mese di febbraio dell'anno 1908, fra il Governo italiano, rappresentato dal ministro del tesoro, avv. Paolo Carcano, e dal ministro dei lavori pubblici, avv. Pietro Bertolini, ed il signor marchese Ferdinando Del Carretto di Novello, nella qualità di sindaco della città di Napoli, domiciliato per ragione della carica in Napoli nel palazzo San Giacomo, è stato dichiarato e convenuto quanto appresso:

Si premette che la legge 7 luglio 1902, n. 290, provvide a fornire al comune di Napoli [illegible] per completare le opere, previste nel piano di risanamento della città, colla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed accollate *à forfait* alla Società omonima.

Occorre ora di provvedere alla spesa per il compimento delle opere di fognatura, la quale, dagli studi fatti eseguire dal Governo e dal municipio, venne determinata nella cifra di L. 8,500.000, comprendendo in essa, oltre all'importo dei lavori necessari al completamento del piano generale della fognatura, approvato coi RR. decreti 7 gennaio 1886 e 2 gennaio 1889, anche l'ammontare di altre opere occorrenti per varianti e miglioramenti al piano stesso, e per estendere i benefizî della nuova fognatura ai due rioni esterni, Vomero e Posillipo.

Fu riconosciuta nello stesso tempo, la necessità di opere addizionali a quelle del risanamento propriamente dette, di carattere edilizio-sanitario, aventi per fine il bonificamento del rione Carità, compreso fra la via San Giuseppe e la via Roma, e per le quali è prevista la spesa di L. 8,000,000.

Inoltre, allo scopo di sistemare le finanze comunali, e di provvedere alla esecuzione di altre opere urgentissime e per mettere in grado il Comune di concorrere, con la quota a suo carico, al compimento delle predette opere, si è riconosciuta la necessità di procurare al Comune il denaro occorrente a miti condizioni mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti.

Premessa questa narrativa, che forma parte integrale della presente Convenzione, viene stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il capitale di cui all'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), già aumentato in esecuzione dell'art. 2 della successiva legge 7 gennaio 1902, n. 290, viene elevato a L. 123,500,000 con un ulteriore aumento di L. 16,500,000, così ripartito:

a) per lavori di fognatura	L.	8,500,000 —
b) per nuove opere di risanamento edilizio, complementari, ma estranee al *forfait* accollato alla Società di risanamento, e, cioè: Bonificamento del rione carità compreso fra la via San Giuseppe e la via Roma	»	8,000,000 —
Totale . . .	L.	16,500,000 —

Di tale somma sarà a carico dello Stato la metà ammontante a L. 8,250,000.

Lo Stato anticiperà al comune di Napoli l'altra metà a suo carico in L. 8,250,000.

La predetta complessiva somma di L. 16,500,000 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di L. 2,500,000 (delle quali L. 1,250,000 per quota di concorso e L. 1,250,000 per quota di anticipazione) in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1909-910 al 1911-912 ed in ragione di L. 3,000,000 (delle quali L. 1,500,000 per quota di concorso e L. 1,500,000 per quota di anticipazione) in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1912-913 al 1914-915

Il rimborso della metà delle spese suddette in L. 8,250,000, che vanno a carico del comune di Napoli, sarà da esso effettuato, dopo eseguito quello dovuto in conseguenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), congiuntamente all'aumento portato con la legge 7 luglio 1902, n. 290.

Tale rimborso seguirà mercè quote di ammortamento annuali del capitale e degli interessi, calcolati in ragione del 4 0|0 netto, computabili dal giorno del versamento degli ultimi 3 milioni a completamento dell'intera somma di L. 16,500,000 che il Ministero del tesoro dovrà versare nel conto corrente istituito a norma dell'art. 26 del regolamento, approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003.

Art. 2.

L'ammontare dei mutui, in L. 5 milioni, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere successivamente al Comune con l'interesse del 3 50 0|0, estinguibili entro il termine di 50 anni in base al disposto dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, sarà aumentato sino alla concorrenza di 15 milioni e mezzo, per l'esecuzione di tutte le opere dichiarate di pubblica utilità con la citata legge e aventi lo scopo di creare la «zona aperta», prevista dalla legge stessa e destinata alla costruzione di case operaie e popolari e di stabilimenti industriali, giusta il piano già approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 570.

La differenza fra la ragione d'interesse sovraindicata e quella normale per i mutui, di cui al presente articolo, farà carico al bilancio del tesoro.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti sarà inoltre autorizzata a concedere al comune di Napoli un altro prestito di complessive L. 13,000,000 alle condizioni più favorevoli fra le normali, per mettere in grado il Comune stesso:

a) di eseguire opere pubbliche urgenti, e, cioè: completamento dell'ospedale per malattie infettive, ampliamento di cimiteri, lastricature di importanti strade cittadine e piazze, scogliera di difesa a mare della via Caracciolo ed apertura di nuove vie;

b) di estinguere due debiti antichi a gravose condizioni, uno dei quali di circa L. 2,200,000 con la Società di credito immobiliare, succeduta a quella dei mercati e macelli, e l'altro di circa L. 600,000 con la Società dei tramways;

c) di pagare al tesoro le quote di concorso per le opere di risanamento della città, di L. 500,000 per l'anno 1907, di L. 1 milione pel 1908 e di L. 1,000 000 pel 1909.

Tale prestito sarà fatto in più rate da determinarsi rispettivamente:

1° a seconda dell'approvazione dei progetti e degli appalti, del graduale avanzamento, ultimazione e collaudo delle opere di cui al precedente comma *a*), in base a dichiarazioni del prefetto, inteso l'avviso del delegato del Ministero dei lavori pubblici aggregato alla sezione speciale dell'ispettorato generale del tesoro in Napoli;

2° in corrispondenza dei debiti da estinguere e del pagamento delle quote di concorso, di cui ai comma *b*) e *c*).

Art. 4.

Gli attuali debiti residui del comune di Napoli con la Cassa depositi e prestiti, il primo di L. 48,184,777 e il secondo di lire 9,273,312 saranno convertiti in due nuovi mutui ammortizzabili in 50 anni con l'interesse, per il primo, del 3.80 0|0 oggi vigente, e per il secondo con l'interesse normale del 4 0|0, invece di quello finora corrisposto del 4.50 0|0.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli, alle condizioni più favorevoli fra le normali, mutui fino alla concorrenza di L. 5 milioni per la costruzione di edifici per le scuole elementari.

Art. 6.

Le rate dei mutui concessi al Comune di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno versate nella sezione di R. tesoreria provinciale di Napoli.

Presso la detta sezione di R. tesoreria verrà aperto apposito conto corrente pel fondo destinato all'esecuzione delle opere, alla estinzione dei debiti ed ai pagamenti delle quote di concorso, di cui ai suscitati articoli.

Tale conto corrente sarà tenuto separato e distinto dall'altro speciale per le opere di risanamento, di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1885 ed in esso si iscriveranno a debito (dare) le somme provenienti dai mandati della Cassa depositi e prestiti a misura che vengono versate, ed a credito (avere) i pagamenti che verranno eseguiti a carico del fondo predetto.

Art. 7.

I pagamenti da farsi a carico del fondo speciale, di cui al precedente art. 6 non potranno essere altrimenti eseguiti che per

mandati emessi dal sindaco di Napoli, o da chi ne fa le veci, col visto del capo della sezione dell'Ispettorato generale per la vigilanza sulle opere di risanamento della città di Napoli e corredati di regolari liquidazioni e certificazioni, ove occorrano, vistate dall'ufficio del genio civile.

Art. 8.

I collaudi di tutte le opere contemplate nella presente Convenzione saranno eseguiti da una Commissione di tre ingegneri, dei quali uno sarà nominato dal Municipio e due, cioè un commissario ed il presidente, per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Art. 9.

La registrazione della presente Convenzione seguirà con la tassa fissa di L. 3.60.

Art. 10.

La validità della presente Convenzione è subordinata, per il municipio di Napoli, alla approvazione del Consiglio comunale e per lo Stato alla approvazione per legge.

Ferdinando Del Carretto
sindaco di Napoli.

Paolo Carcano
ministro del tesoro.

Pietro Bertolini
ministro dei lavori pubblici.

Ennio Grasselli, testimonio
Giovanni Cigliana, id.

Registrato a Roma, li 10 febbraio 1908, al reg. 278, n. 27,300 atti privati.
Esatte lire tre e centesimi sessanta.

Il ricevitore
Accatino.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il numero 861 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme autorizzate con l'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 496, è approvata la maggiore assegnazione straordinaria di L. 13,000,000, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-1908, ai seguenti capitoli:

Cap. 63. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporti dei medesimi . . . . L. 1,000,000

Cap. 64. Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi . . . L. 2,000,000

Cap. 70. Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto . . . . » 7,000,000

Cap. 69. Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto . . . . . » 2,000,000

Cap. 71. Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi ed acquisti d'immobili all'uopo occorrenti. . . . . . . » 1,000,000

Art. 2.

È pure approvata la maggiore assegnazione straordinaria di L. 210,000,000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per L. 25,000,000 in ciascuno degli esercizi 1910-911 e 1911-912 per lire 30,000,000 in ciascuno degli esercizi 1912-913, 1913-1914 e 1914-915, e per L. 35,000,000 in ciascuno degli esercizi 1915-916 e 1916-917.

Il Governo del Re è autorizzato ad erogare la predetta somma di L. 210,000,000 con facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli in modo da non eccedere, coi relativi aggruppamenti, i limiti appresso indicati:

Armi portatili, relative munizioni, accessorî, buffetterie e trasporti relativi L. 6,000,000

Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporti dei medesimi; provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per le brigate specialiste e ferrovieri e per le altre specialità del genio militare » 14,000,000

Artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, mitragliatrici e corrispondenti munizionamenti e materiali relativi ai servizi di mobilitazione . . . . . . » 75,000,000

Artiglieria di gran potenza ed armamento delle difese costiere e terrestri; parco d'assedio; materiali, provviste e relativi trasporti per le dette artiglierie » 40,000,000

Lavori, provviste e mezzi di trasporto per fortificazioni terrestri e costiere; strade ferrovie ed opere varie militari » 50,000,000

Costruzioni di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti; impianto e riordimento di poligoni e di piazze d'armi; ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti. Costruzione, sistemazione ed ampliamento di stabilimenti militari vari . . . . » 15,000,000

Acquisto di quadrupedi per le artiglierie, le mitragliatrici e la cavalleria . . L. 5,000,000
Somma a calcolo a disposizione . . » 5,000,000

La ripartizione delle somme di cui al precedente comma fra i capitoli della parte straordinaria verrà stabilita con le annuali leggi di bilancio.

Art. 3.

La dotazione complessiva consolidata per le spese effettive del Ministero della guerra, che per l'esercizio 1909-910 è stata determinata dall'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 496, viene accresciuta per gli esercizi dal 1910-911 al 1916-917 in corrispondenza degli aumenti di stanziamento per la spesa straordinaria stabiliti dal precedente art. 2.

Le economie che si verificassero negli esercizi dal 1910-911 al 1916-917 si considereranno impegnate e saranno mantenute nel consuntivo di ciascun esercizio per sopperire a tutti gli eventuali pagamenti che potessero occorrere a carico dei rispettivi capitoli, così afferenti al conto di competenza come al conto dei residui.

Le economie non necessarie pei bisogni della parte ordinaria potranno essere devolute alla parte straordinaria.

Art. 4.

Per gli esercizi dal 1910-911 al 1916-917 si intendono prorogati gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6, della legge 14 luglio 1907, n. 496.

Art. 5.

Il limite dei mandati di anticipazione, stabilito dall'art. 51 della legge per la contabilità generale dello Stato, è elevato alla somma di L. 50,000 per quelle, fra le spese straordinarie, che il Ministero della guerra fosse autorizzato a fare ad economia.

Tale facoltà è limitata ad anni due dalla data della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 362 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 617; 21 marzo 1907, n. 81; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495 e 5 gennaio 1908, n. 7, sono apportate le modificazioni seguenti:

I.

L'art. 3 è sostituito col seguente:

Art. 3 — Lo stipendio può essere ridotto ai tre quinti, alla metà o può essere sospeso.

È ridotto ai tre quinti:

a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità non provenienti dal servizio;

b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

c) agli ufficiali generali ed ai comandanti di corpo in disponibilità.

È ridotto alla metà:

a) agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego;

b) agli ufficiali condannati al confino;

c) agli ufficiali in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà, quando il giudizio non sia seguito da condanna.

È sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;

b) agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia;

c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;

d) agli ufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro posto o se ne assentino.

II.

L'art. 4 è sostituito col seguente:

Art. 4 — È stabilita una indennità per servizio speciale, la quale spetta:

a) agli ufficiali dei carabinieri Reali;

b) agli ufficiali subalterni d'artiglieria e del genio che non abbiano diritto a razione foraggio (esclusi gli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio);

c) agli ufficiali del corpo sanitario;

d) agli ufficiali veterinari che siano capi titolari del servizio veterinario nei corpi;

e) agli ufficiali d'artiglieria e del genio richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria, quando non percepiscano razioni foraggio;

f) agli ufficiali del corpo sanitario richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria.

La indennità per servizio speciale è sospesa in tutti i casi nei quali lo stipendio è ridotto o sospeso ed agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

III.

L'art. 7 è sostituito col seguente:

Art. 7 — Hanno diritto all'indennità cavalli, gli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio, secondo le norme stabilite nella tabella relativa, e che hanno cavallo di servizio (da sella) di loro proprietà.

IV.

La tabella I annessa al citato testo unico è sostituita con la tabella I annessa alla presente legge.

V.

La tabella II annessa al citato testo unico, è sostituita con la tabella II annessa alla presente legge.

VI.

La tabella III annessa al citato testo unico, è sostituita con la tabella III annessa alla presente legge.

Art. 2.

La dotazione complessiva del Ministero della guerra stabilita con l'art. 1° della legge 14 luglio 1907, n. 496; è aumentata:

per l'esercizio 1908-909 della somma di L. 7,135,000;

per l'esercizio 1909-910 della somma di L. 9,485,000.

Della somma di L. 7,135,000 per l'esercizio 1908-909 l'aliquota di L. 3,805,000 sarà ripartita fra i capitoli della parte ordinaria, assegni fissi e foraggio, mediante decreto del Ministero del tesoro. L'altra aliquota di L. 3,330,000 sarà ripartita tra i capitoli della parte ordinaria dell'esercizio medesimo 1908-909, nel modo che risulta dal seguente specchio:

Cap. n. 40. — Chiamate di classi dal congedo per istruzione: uomini di truppa — Assegni fissi . . . . L.	1,200,000
Cap. n. 47. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati . . . . »	40,000
Cap. n. 48. — Indennità per servizi e posizioni speciali . . . . L.	60,000
Cap. n. 53. — Casermaggio per le truppe, retribuzione ai Comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari . . . . »	750,000
Cap. n. 54. — Spese per esigenze di servizi di mobilitazione; rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (somme a calcolo):	
Art. 2, lettera *H.* — Premi per gare di tiro e sport militari. . . . . . »	30,000
Cap. n. 56. — Materiali e stabilimenti di artiglieria . . . . »	250,000
Cap. n. 68-*bis.* — Sovvenzioni alle masse interne dei corpi (per miglioramenti alla razione del soldato) . . . . »	1,000,000

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Gli aumenti di stipendio stabiliti per gli ufficiali del R. esercito dalla presente legge, saranno concessi per metà a cominciare dal 1° luglio 1908 e per intero a partire dal 1° luglio 1909.

Per gli ufficiali inferiori l'aumento di stipendio, da ripartirsi ai sensi del precedente comma, sarà limitato alla differenza fra i nuovi stipendi e quelli in vigore all'attuazione della legge, compresi gli aumenti quinquennali dei quali gli ufficiali stessi avessero il godimento o acquistassero il diritto nel corso dell'esercizio 1908-909 in base alle precedenti disposizioni.

Quando l'aumento di stipendio spettante agli ufficiali superiori per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'ammontare del decimo sessennale che, per l'applicazione della presente legge, non dovesse più competere, gli ufficiali stessi continueranno a fruire nel detto esercizio e per il medesimo titolo, della differenza fra l'assegno sessennale e la quota di miglioramento di stipendio.

Art. 4.

È conservata l'attuale indennità d'arma ai sottotenenti d'artiglieria e genio, che all'entrata in vigore della presente legge trovansi in qualità di allievi alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, fino a che non acquistano diritto a razioni foraggio.

Coloro che alla medesima data si trovano in qualità di allievi alla scuola militare o all'accademia militare, nominati sottotenenti di artiglieria e genio, percepiranno un'indennità pari all'attuale indennità d'arma, sino a che non acquisteranno diritto a razione foraggi o all'indennità per servizio speciale.

Art. 5.

La disposizione relativa ai sottotenenti dei carabinieri

Reali, di cui alla nota 1 della tabella *I* annessa alla presente legge, ha effetto retroattivo per il periodo di tempo trascorso tra il 1° luglio 1907 ed il 1° luglio 1908.

Art. 6.

Per la prima attuazione della presente legge il Ministero della guerra è autorizzato ad apportare varianti alle indennità eventuali del tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito.

Tabella I.

Stipendi, indennità per servizio speciale per gli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Stipendio	Indennità per servizio speciale (Art. 4 della legge)			Indennità annua personale
		Carabinieri Reali	Corpo sanitario	Ufficiali del corpo veterinario capi titolari del servizio veterinario nei corpi	
Generale d'esercito	15000	—	—	—	3000
Tenente generale	12000	—	—	—	—
Maggiore generale	10000	—	—	—	—
Colonnello	8000	2200	400	—	—
Tenente colonnello con un quinquennio	7000	2100	300	—	—
Tenente colonnello	6000	2100	300	—	—
Maggiore con un quinquennio	5500	1900	300	—	—
Maggiore	5000	1900	300	—	—
Capitano con due quinquenni	4800	1500	300	200	—
Capitano dopo 25 anni dalla nomina d'ufficiale e senza il doppio quinquennio	4800	1500	300	200	—
Capitano con un quinquennio	4100	1500	300	200	—
Capitano	4000	1500	300	200	—
Tenente con tre quinquenni	3600	1100	200	200	—
Tenente dopo 15 anni dalla nomina d'ufficiale e senza il doppio quinquennio	3500	1100	200	200	—
Tenente con due quinquenni	3500	1100	200	200	—
Tenente con un quinquennio	2800	1100	200	200	—
Tenente	2400	1100	200	200	—
Sottotenente	2000	800	200	200	—
Capomusica	2000	250	—	—	—

Annotazioni.

1. Ai sottotenenti dei carabinieri Reali spetta un aumento di stipendio di L. 400 dopo il primo triennio di servizio.

2. Ai capimusica spetta un aumento di stipendio di L. 200 dopo ciascuno dei primi 4 trienni di servizio.

3 L'anzianità di grado per la concessione degli aumenti quinquennali ai tenenti che rimasero nel grado precedente più di 3 anni, è computata dal termine del terzo anno passato nel grado di sottotenente.

4. Agli ufficiali di artiglieria e del genio previsti dall'art. 4 spetta un'indennità per servizio speciale pari a quella corrisposta agli ufficiali del corpo sanitario.

5. Agli ufficiali riformati o revocati, che non contino 8 anni di servizio, è accordata una gratificazione eguale ad un trimestre dello stipendio di cui erano provveduti all'atto della riforma o della revocazione.

Tabella II.

Razioni di foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Numero delle razioni giornaliere dovute					
	Stato maggiore generale	Corpo di stato maggiore ed arma di cavalleria	Arma dei carabinieri reali	Arma di fanteria	Arma di artiglieria	Arma del genio
Generale d'esercito	5	—	—	—	—	—
Tenente generale	4	—	—	—	—	—
Maggiore generale	3	—	—	—	—	—
Colonnello	—	3	2	2	2	2
Tenente colonnello	—	3	2	2	2	2
Maggiore	—	3	2	2	2	2
Capitano	—	3	2	—	1	1
Tenente	—	2	2	—	1	—
Sottotenente	—	2	2	—	1	—

Annotazioni.

1. Il ministro della guerra, il capo di stato maggiore dell'esercito, i comandanti di corpo d'armata ed il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re hanno diritto a cinque razioni di foraggio.

Il sottosegretario di Stato al Ministero della guerra, i maggiori generali comandanti di divisione militare, gli aiutanti di campo generali di S. M. il Re e dei Reali Principi, i comandanti di brigata e di reggimento di cavalleria ed il comandante della scuola di cavalleria hanno diritto a quattro razioni di foraggio.

2. Gli ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M. il Re e dei Reali Principi ed il comandante dello squadrone carabinieri Reali guardie del Re, hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali inferiori aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza hanno diritto a due razioni di foraggio.

3. Gli ufficiali superiori di fanteria negli stabilimenti militari di pena o negli stabilimenti militari, gli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° nei reggimenti di fanteria, i capitani di fanteria che prestano servizio nei reggimenti, o che, pur non prestando servizio nei reggimenti, siano però inscritti sul quadro d'avanzamento, ed i capitani aiutanti maggiori in 1° della scuola di guerra, della scuola centrale di tiro di fanteria, della scuola militare e dei collegi militari hanno diritto ad una razione foraggio.

Agli ufficiali trasferiti effettivi nel personale dei depositi allevamento cavalli spetta una sola razione di foraggio.

4. I comandanti di reggimento di artiglieria da campagna e da montagna hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali di artiglieria del reggimento di artiglieria a cavallo (eccettuati quelli del treno) hanno diritto alle razioni di foraggio stabilite per l'arma di cavalleria.

Gli ufficiali inferiori di artiglieria addetti all'ispettorato di artiglieria da campagna ed ai comandi di artiglieria o come insegnanti alle scuole militari, e quelli dei reggimenti di artiglieria da campagna e da montagna (eccettuati gli ufficiali del treno) hanno diritto a due razioni di foraggio.

Agli ufficiali superiori di artiglieria negli stabilimenti militari spetta una razione di foraggio.

5. Gli ufficiali subalterni del genio che prestano servizio presso i corpi di truppa, o sono addetti ai comandi del genio od alle scuole militari come insegnanti hanno diritto ad una razione foraggio.

6. Gli ufficiali superiori medici, commissari o veterinari ed i capitani medici e veterinari che prestano servizio nei corpi di truppa hanno diritto ad una razione foraggio.

7. Non spettano razioni di foraggio agli ufficiali dei distretti, agli ufficiali delle fortezze, ai capitani applicati di stato maggiore, agli ufficiali subalterni di artiglieria addetti agli stabilimenti militari, alle direzioni di artiglieria, alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per il servizio di governo, ed ai sottotenenti allievi di detta scuola.

8. L'ufficiale che cambia posizione rimanendo in effettività di servizio conserva il diritto di percepire per 30 giorni le razioni di foraggio in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione.

9. Per gli ufficiali che passano in disponibilità od in aspettativa con diritto a stipendio, le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni e quindi sono ridotte a due, se ufficiali generali, ad una se ufficiali superiori od inferiori.

Per gli ufficiali che passano in aspettativa per motivi di famiglia le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni.

Agli ufficiali collocati in congedo provvisorio le razioni foraggio continuano per 30 giorni dalla data della pubblicazione del R. decreto che li colloca in congedo provvisorio.

Tabella III.

Indennità cavalli.

GRADI	Ufficiali dello stato maggiore generale, del corpo di stato maggiore, di cavalleria, di artiglieria a cavallo (meno quelli del treno), aiutanti di campo di brigata. Ufficiali di ordinanza	Ufficiali d'artiglieria da campagna e da montagna (meno il treno); ufficiali d'artiglieria addetti all'ispettorato di artiglieria da campagna, ai comandi d'artiglieria ed alle scuole militari come insegnanti. Colonnelli di artiglieria da costa e da fortezza. Colonnelli dei reggimenti del genio	Ufficiali superiori di fanteria. Capitani di fanteria iscritti sul quadro d'avanzamento. Aiutanti maggiori in 1° di fanteria. Ufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza (meno i colonnelli), addetti agli ispettorati (meno quello di artiglieria da campagna), alle direzioni ed agli stabilimenti (meno i tenenti). Ufficiali d'artiglieria (treno). Ufficiali del genio (meno i colonnelli dei reggimenti ed i tenenti addetti alle direzioni)	Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali	Capitani di fanteria non iscritti sul quadro di avanzamento. Tenenti di fanteria aiutanti maggiori in 2°. Ufficiali superiori e capitani medici. Ufficiali superiori commissari. Ufficiali superiori e capitani veterinari
Tenente generale	800	—	—	—	—
Maggiore generale	800	—	—	—	—
Colonnello	800	740	680	400	400
Tenente colonnello	700	640	640	400	340
Capitano	700	640	640	400	340
	700	640	580	400	280
Tenente	600	640	480	400	280
Sottotenente	600	540	480	400	280

Annotazioni.

1. Per gli ufficiali provvisti di cavallo l'indennità è pagata con lo stipendio mensile; per quelli però che abbiano debiti per cavalli forniti dallo Stato o per anticipazioni ricevute per acquisto di cavalli, è trattenuta mensilmente la metà dell'indennità fino all'estinzione del debito.

2. L'ufficiale che rimanendo in effettività di servizio passa da una posizione nella quale ha diritto alla indennità cavalli ad altra in cui tale diritto gli cessa, conserva l'indennità cavalli, per quel numero di giorni non superiori ai 30, nei quali tiene effettivamente il cavallo.

L'ufficiale perde il diritto all'indennità cavalli se non tiene cavallo di servizio (da sella) di sua proprietà.

Agli ufficiali collocati in congedo provvisorio l'indennità cavalli continua per 30 giorni dalla data della pubblicazione del R. decreto che li colloca in congedo provvisorio

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 363 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 280,000 da inscriversi in speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 con la denominazione: « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Il numero 284 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397 sulla privativa dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto 1° agosto 1901, n. 399 che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e dei tabacchi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 8, 15, 18 e 139 del regolamento approvato col succitato R. decreto 1° agosto 1901, n. 399, sono modificati, rispettivamente, come appresso e allo stesso regolamento è aggiunto l'articolo qui sotto riportato, che vi sarà inserito col numero d'ordine 12-*bis*.

Art. 8. — Assistenza allo sbarco ed al trasbordo. — Lo sbarco del sale e del tabacco si farà con permesso della dogana, e con la continua assistenza degli agenti doganali, i quali, terminato lo sbarco, si accerteranno se a bordo del bastimento esistono altri generi di privativa, e ne faranno speciale annotazione sul manifesto presentato alla dogana.

Le stesse formalità dovranno essere osservate per il trasbordo.

Il trasbordo tra navi di bandiera italiana o tra navi di bandiera estera e navi di bandiera italiana, dei tabacchi costituenti la provvista di bordo è permesso solo quando abbia pure luogo il trasbordo dell'equipaggio o di parte dell'equipaggio o di passeggeri, ed in tal caso si potrà consentire in quantità proporzionata al numero delle persone che trasbordano ed alla durata del viaggio da compiersi.

Art. 15. — Garanzia per le bollette di cauzione. — Le garanzie da offrirsi per ottenere le bollette di cauzione per il transito dei generi di privativa, per l'uscita per via di mare su navi di bandiera italiana dei tabacchi in transito o per il passaggio dei tabacchi da una dogana ad un'altra, saranno ragguagliate sul massimo delle somme stabilite per le multe dall'art. 24 della legge 15 giugno 1865, n. 2397.

Tali tali cauzioni saranno date o con somma depositata in contanti o con rendita dello Stato o con deposito di buoni del tesoro a lunga scadenza, ovvero mediante malleveria di persona che il ricevitore della dogana, sotto la sua responsabilità, riconosca accettabile.

Sono dispensate dall'obbligo di dare cauzione le Società autorizzate all'esercizio delle strade ferrate o alla navigazione a vapore nei porti dello Stato.

Art. 18. — Ammissione e collocamento dei tabacchi in deposito. — Nei soli porti indicati nell'art. 2, si potranno ammettere tabacchi in deposito. Saranno questi collocati in magazzini, sotto la diretta custodia della dogana, tenuti separati dalle altre merci.

La riesportazione, per via di mare, dei tabacchi immessi in deposito, anche se preceduta dalla spedizione ad altro porto dello Stato, è vincolata alle stesse norme

e condizioni stabilite per l'uscita in transito per via di mare.

Non è vincolata a bolletta di cauzione la riesportazione per via di mare su navi di bandiera italiana quando venga effettuata dalla stessa nave che ha trasportato nel Regno i tabacchi immessi in deposito e per i tabacchi medesimi.

Art. 139. — Vendita dei tabacchi per l'esportazione e provvista di bordo. — Il ministro delle finanze farà procedere alla vendita dei tabacchi destinati pel commercio d'esportazione o per provvista di bordo, ne determina il prezzo, secondo i casi ed i diversi luoghi di destinazione, e stabilisce le norme e le cautele da osservarsi per tutelare gli interessi del monopolio.

Non è ammesso l'imbarco, per provvista di bordo ai bastimenti di bandiera italiana, dei tabacchi che non siano venduti dall'Amministrazione delle privative.

I tabacchi nazionali imbarcati a prezzo ridotto, per provvista di bordo, sono equiparati, per tutti gli effetti di legge, ai tabacchi esteri.

Art. 12-*bis*. — L'uscita dei tabacchi in transito per via di mare su navi di bandiera italiana anche se preceduta dalla spedizione ad altro porto dello Stato, è vincolata a bolletta di cauzione la quale sarà scaricata solo in seguito alla presentazione della dogana emittente, ed entro un termine fissato dal capo della dogana, di un certificato dell'autorità consolare italiana del porto della destinazione dichiarata, comprovante lo sbarco di tutte le quantità e qualità dei tabacchi stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, ***Il guardasigilli :*** **ORLANDO.**

Il numero 331 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Veduta la legge 24 aprile 1898, n. 132, che istituisce presso la Cassa depositi e prestiti una sezione autonoma di Credito comunale e provinciale con gestione propria;

Veduto il testo unico, approvato con R. decreto 5 settembre 1907, n. 751, delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di Credito comunale e provinciale;

Veduto l'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, col quale si autorizza la predetta sezione ad emettere, durante gli anni 1908 e seguenti, sino alla concorrenza del capitale nominale di L. 110,169,000, in corrispondenza alle somme ancora da mutuare al comune di Milano, in L. 53,000,000, ed a quello di Genova in lire 57,169,000, cartelle ordinarie di Credito comunale e provinciale del valore nominale di L. 1000 ciascuna ammortizzabili in 50 anni, mediante sorteggio, e fruttanti l'interesse del 3.75 0[0 esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura;

Veduto dall'articolo stesso che dette cartelle saranno rappresentate da titoli unitari e da titoli comprendenti 5 e 10 cartelle;

Veduto l'art. 2 del menzionato decreto 2 febbraio 1908, n. 47, pel riparto in serie dei titoli rappresentativi delle cartelle ordinarie, per la loro numerazione corredo di cedole, firme e per la riserva di determinare con altro decreto la forma, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli per ciascuna serie;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I titoli rappresentativi delle cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale di cui al R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, sono stampati su carta filigranata di color verdognolo chiaro e conforme ai modelli, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro e depositati, insieme al presente, negli archivi generali del Regno.

Le filigrane rappresentano lo stemma reale e la leggenda « Credito comunale e provinciale » arcuata in parte verso l'alto ed in parte verso il basso.

Le filigrane delle cedole rappresentano i numeri progressivi dall'1 al 40 in cifre arabiche.

Art. 2.

Sul prospetto (*recto*) del titolo trovasi stampato a sinistra un medaglione ovale racchiudente l'effige dell'Italia, in campo lineato, e collegantesi in alto collo stemma dello Stato e colla leggenda « Cassa dei depositi e dei prestiti », in basso con una targhetta indicante il valor nominale del titolo al quale fanno da cornice svariati fregi artistici.

Il capitale nominale di ogni titolo è indicato in lettere a stampa ed in lettere formate da piccoli forellini.

Le leggende ed i numeri, sia del titolo, sia delle cedole, sono stampati in nero per tutti i diversi valori.

La lista di separazione del titolo dalla matrice porta la leggenda « Cassa dei depositi e dei prestiti » stampata in nero con caratteri inglesi maiuscoli intrecciati fra loro.

Il fondo su cui riposa l'anzidetta leggenda, quello esistente sul prospetto del titolo e quello delle cedole, sono stampati in colori diversi per i diversi valori e cioè:

in colore « bleu-oltremare » per il titolo unitario, ossia da L. 1000 (mille);

in colore « lacca gialla-canarino » per il titolo da 5 cartelle, ossia da L. 5000 (cinquemila);

in colore « carmino-vivo » per il titolo da 10 cartelle, ossia da L. 10,000 (diecimila);

Art. 3.

La parte posteriore (*verso*) dei titoli è totalmente libera da stampa, quella invece delle singole cedole trovasi occupata dalla stampa, in nero, del contorno, delle leggende e del numero progressivo replicato.

Art. 4.

I titoli sono muniti del bollo demaniale e del bollo a secco recante la dicitura « Cassa dei depositi e dei prestiti » e portano l'indicazione delle firme del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, del direttore capo della ragioneria e del visto del rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei conti. Tutte le cedole sono munite del bollo a secco colla dicitura « Cassa depositi e prestiti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO

Il numero 332 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 aprile 1898, n. 132, che istituisce presso la Cassa depositi e prestiti una sezione autonoma di credito comunale e provinciale con gestione propria;

Veduto il testo unico, approvato con R. decreto 5 settembre 1907, n. 751, delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti della sezione autonoma di credito comunale e provinciale;

Veduto l'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, col quale si autorizza la predetta sezione ad emettere, durante gli anni 1908, e seguenti, sino alla concorrenza del capitale nominale di L. 110,160,000, in corrispondenza alle somme ancora da mutuare al comune di Milano in L. 53,000,000 ed a quello di Genova in L. 57,160,000, cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale del valore nominale di L. 1000 ciascuna ammortizzabili in 50 anni, mediante sorteggio, e fruttanti l'interesse del 3.75 0[0 esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura;

Veduto dall'articolo stesso che dette cartelle saranno rappresentate da titoli unitari e da titoli comprendenti 5 e 10 cartelle e che in luogo dei titoli al portatore potranno essere emessi certificati nominativi comprendenti un numero illimitato di titoli;

Veduto l'art. 2 del menzionato decreto 2 febbraio 1908, n. 47, pel riparto in serie dei titoli rappresentativi delle cartelle ordinarie, per la loro numerazione, corredo di cedole, firme e per la riserva di determinare con altro decreto la forma, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli per ciascuna serie e dei certificati nominativi;

Veduto il Nostro decreto in data di oggi col quale vengono determinati i segni caratteristici dei titoli al portatore;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I certificati nominativi, da emettersi in sostituzione di titoli rappresentativi delle cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale di cui al R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, sono stampati su carta filigranata di color verdognolo-chiaro e conforme al modello visto d'ordine Nostro dal ministro del tesoro e depositato insieme al presente negli archivi generali del Regno.

Le filigrane della carta, che è uguale a quella su cui sono stampati i titoli al portatore, rappresentano lo stemma Reale e la leggenda « Credito comunale e provinciale », nonchè i numeri progressivi dall'uno al quaranta in cifre arabiche sparsi per la seconda metà del foglio.

Art. 2.

I certificati sono composti di quattro pagine.

Sulla prima pagina (anteriore) si trova stampato in nero il frontespizio-copertina fatto di una cornice comprendente i quattro lati del foglio, più larga ai lati superiore e sinistro, e contenente un ornato raffaellesco simmetrico, in alto e a sinistra, ed un ornato di eguale stile, ma più piccolo, negli altri due lati; dal lato sinistro, a metà dell'ornato, vi è un putto sorreggente un libro aperto; a destra ed in fondo un circoletto con una piastrina.

Ai due angoli superiori vi sono due inquadrature racchiudenti un circolo formato da un rigatino.

Nel circolo di sinistra è impresso il bollo demaniale, in quello di destra il bollo a secco con la dizione: « Cassa dei depositi e dei prestiti ».

Il lato sinistro termina in basso con un rettangolo e quello destro con un quadrato, risultanti dall'incrociarsi delle linee della cornice fatta di una riga, una fila di meandrini e un'altra riga.

Art. 3.

Nello spazio interno della prima pagina vi è in alto la dicitura: « Sezione autonoma di credito comunale e provinciale », stampata con carattere grottesco allungato nero, e più sotto le parole: « Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti » formanti un arco e pure stampate in nero con carattere elzeviro allungato, chiaro; nel mezzo di detto arco trovasi lo stemma reale.

Seguono, dopo un certo spazio, le righe sulle quali devono trascriversi il nome, cognome, paternità e domicilio del titolare.

Art. 4.

Il certificato porta in calce della prima pagina la data e le firme del direttore generale, del direttore capo della ragioneria e del rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 5.

Nella seconda pagina (dietro alla copertina) vi è stampato un prospetto con l'intestazione: « Titoli di cartelle ordinarie 3.75 per cento di credito rappresentate in origine dal presente certificato nominativo » e contenente tre gruppi di cinque finche ognuno.

Ognuna delle tre divisioni ha due ripartizioni: la prima con la dizione « Titoli » che comprende tre finche coi sotto titoli « Serie - Numero d' iscrizione - Capitale nominale », e l'altra con la dizione « Sorteggio e rimborso dei titoli » comprendente le altre due finche coi sotto titoli « N. dell'estrazione in cui avvenne il sorteggio - e - data del mandato di rimborso ».

Art. 6.

Sulla terza pagina trovansi, su due file, sei prospetti con una dicitura da completare per potervi annotare sino a sei riduzioni in seguito ad eventuali estrazioni delle cartelle ordinarie rappresentate dal certificato.

Art. 7.

Sulla quarta ed ultima pagina vi sono, ripartiti in tre colonne, ventiquattro compartimenti per l'applicazione del bollo di pagamento delle rate semestrali, con lo scritto alternato: « Semestre al 1° luglio 19..... - Semestre al 1° gennaio 19..... ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Il numero 334 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1875, n. 2554, che autorizza il Governo a riscuotere una tassa di entrata nei musei, nelle gallerie e negli scavi archeologici;

Visto l'art. 3 del R. decreto 10 giugno 1875, n. 2555, che stabilisce la tassa di L. 1 per il palazzo ducale di Venezia e di L. 1 per il Museo della biblioteca Marciana, conosciuto sotto il nome di Museo archeologico, il quale ha sede nello stesso palazzo ducale;

Visto il R. decreto 25 aprile 1885, n. 3088, che conferma la tassa suddetta di lire una per gli adulti e di centesimi cinquanta pei fanciulli di età minore di 12 anni, per visitare il secondo piano, le sale del Maggior Consiglio e dello Scrutinio ed il Museo d'archeologia nello stesso palazzo ducale, oltre ad una tassa di centesimi venti per gli adulti e di centesimi dieci pei fanciulli per visitare le prigioni dei Pozzi che pure si trovano in quel monumentale palazzo;

Visto il regolamento generale, approvato con R. decreto 11 giugno 1885, n. 3191, che stabilisce delle norme speciali per l'entrata nel palazzo ducale di Venezia, prescrivendo altresì un biglietto a quattro scontrini per visitarne le sue parti nel modo seguente:

Prigioni dei Pozzi;
Museo archeologico;
Sale Maggior Consiglio e Scrutinio;
Gallerie al secondo piano;

Considerato che tali norme speciali allora necessarie perchè la biblioteca Marciana, di pubblico accesso, aveva sede nello stesso palazzo ducale, sono venute a cessare col trasferimento della medesima in altra sede;

Considerato che per la speciale ubicazione dei locali, quando si vogliano applicare le macchine contatrici e si voglia abolire il biglietto a scontrini, è indispensabile stabilire due tasse distinte, l'una per le prigioni dei Pozzi, l'altra per il palazzo propriamente detto, che comprende il Museo archeologico, le sale del Maggior Consiglio e Scrutinio e le gallerie al 2° piano;

Visto l'art. 4 della legge 26 dicembre 1901, n. 524, che dà facoltà di aumentare di un terzo la tariffa stabilita dalla legge precitata del 27 maggio 1875, n. 2554;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà pagata la tassa di L. 1 per gli adulti e di centesimi 50 dai ragazzi d'età inferiore ai 12 anni per visitare nel palazzo ducale di Venezia:

a) il secondo piano;
b) le sale del Maggior Consiglio e dello Scrutinio;
c) il museo archeologico.

Art. 2.

Sarà pagata la tassa di centesimi 50 dagli adulti e di centesimi 25 dai ragazzi d'età inferiore ai 12 anni per visitare le prigioni dei Pozzi.

Art. 3.

L'entrata nei locali suddetti sarà gratuita nelle domeniche e nelle feste riconosciute dal calendario civile.

Art. 4.

Sono abrogate le norme speciali per la entrata nel palazzo ducale di Venezia ed il biglietto a quattro scontrini, stabiliti dal regolamento generale approvato con R. decreto 11 giugno 1885, n. 3191.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Il numero **345** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 14 luglio 1887, n. 4703;

Visto il R. decreto 20 febbraio 1901, n. 81;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La restituzione del dazio d'entrata sulla paraffina contenuta nelle candele che si esportano, concessa nella misura di L. 8 il quintale col R. decreto 20 febbraio 1901, n. 81, è fissata in misura corrispondente all'intero dazio sulla quantità di paraffina contenuta nel prodotto che si esporta, accertata mediante analisi chimica quando insieme con la paraffina non sia contenuta nelle candele ceresina in qualsiasi proporzione.

Art. 2.

La quantità minima di candele ammessa alla restituzione è stabilita nella misura di 50 chilogrammi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCXLI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 15 febbraio 1908 del Consiglio comunale di Pallanza, per la costituzione di un Consorzio fra quel Comune e lo Stato, allo scopo di concedere il suolo stradale occorrente all'impianto di una tramvia elettrica, per viaggiatori o merci, tra lo scalo dei piroscafi in Pallanza e la stazione ferroviaria di Fondotoce, a norma ed agli effetti dell'art. 7 della legge 29 giugno 1873, n. 1475 e dell'art. 2 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306;

Vista la Nota 8 febbraio 1908, div. IX, n. 670 del Ministero del lavori pubblici circa la rappresentanza dello Stato nell'assemblea del costituendo Consorzio;

Visto lo schema di statuto consortile, deliberato dall'assemblea generale dei rappresentanti nelle adunanze del 17 febbraio e 19 maggio 1908:

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561 sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Vista la legge 29 giugno 1873, n. 1475;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato, per i lavori pubblici, e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Consorzio fra lo Stato ed il comune di Pallanza, per la concessione del suolo stradale, occorrente per l'impianto di una tramvia elettrica, per viaggiatori e merci, tra lo scalo dei piroscafi in Pallanza e la stazione ferroviaria di Fondotoce, nei termini e nella forma del testo definitivo, deliberato dall'assemblea generale dei predetti enti nell'adunanza del 19 maggio 1908.

Un esemplare del testo definitivo dello statuto è vistato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 5 aprile 1905 del Consiglio provinciale di Salerno approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 7 settembre 1906 per la classificazione tra quelle strade provinciali del tratto che

faceva parte della nazionale n. 55 Contursi-Barletta prima che fosse costruita la variante tra le progressive chilometriche 4849.35 e 5632.15 giusta il progetto 29 marzo 1898;

Ritenuto che per migliorare le condizioni della viabilità del tronco della strada nazionale n. 55 fra la stazione ferroviaria di Contursi ed il ponte Acquanerolella venne eseguita una variante tra le indicate progressive con la quale si è infatti rettificato l'andamento ed accorciato il percorso;

Che conseguentemente venne a cessare di far parte della nazionale l'antico tratto di strada compreso tra le progressive stesse;

Che però siccome a metà circa della lunghezza di quel tratto vi si innesta la strada provinciale per Eboli importava che esso fosse conservato al pubblico transito pel necessario collegamento della provinciale con la nazionale n. 55;

Che pertanto il ripetuto tratto venne nel 1902 consegnato all'Amministrazione provinciale di Salerno, la quale in seguito con la citata deliberazione ne ha chiesta la classificazione tra le proprie strade;

Che procedutosi alla prescritta pubblicazione non fu presentato che un solo reclamo da parte del comune di Cava dei Tirreni il quale allegò la eccessiva frequenza con cui si dichiara la provincialità di strade che dovrebbero stare a carico di enti diversi dalla Provincia;

Considerato che il tronco di strada onde trattasi riveste i caratteri di provincialità, di cui all'art. 13, lettera *d*), della legge sui lavori pubblici, venendo esso a costituire il prolungamento della strada provinciale di Eboli fino alla nazionale n. 55 in due rami, di cui quello di destra serve per la comunicazione diretta con l'abitato di Contursi, con la stazione ferroviaria omonima e la strada per Buccina e quello di sinistra per la comunicazione con Oliveto Citra, Valva e Caviano;

Che pertanto è infondato il reclamo del comune di Cava dei Tirreni di cui nessun interesse viene pregiudicato dalla chiesta classificazione, anche perchè esso è posto in altra parte della Provincia;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato *F*);

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinto il reclamo del comune di Cava dei Tirreni, è iscritto nell'elenco delle provinciali di Salerno il tronco che già faceva parte della strada nazionale n. 55 come nell'unita planimetria, che, vistata d'ordine Nostro, dal ministro proponente, resterà qui allegata.

Lo stesso Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 14 giugno 1908, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Vito (Cagliari).*

SIRE!

Alla rappresentanza comunale di San Vito, sorta con le elezioni generali del 28 luglio 1907, in seguito allo scioglimento del Consiglio, incombeva l'obbligo di risolvere gravi e importanti problemi, che non fu possibile definire durante la straordinaria gestione, e specialmente quelli concernenti la sistemazione finanziaria, la voltura dei beni comunali, e il recupero della relativa imposta fondiaria indebitamente pagata dal Comune. Ma a ciò essa non seppe provvedere sovra tutto per mancanza dell'autorità necessaria, essendo le elezioni di tredici consiglieri sui venti stata impugnata per gravi motivi (cointeressenza su appalti comunali, debiti verso il Comune, condanne) con ricorso tuttora pendente innanzi alla Giunta provinciale amministrativa.

Si è, perciò, manifestata un'aperta sfiducia della cittadinanza verso i propri rappresentanti. Difficile è - pertanto - la riscossione dei tributi, e sorgono in proposito continue proteste e minacce e una viva agitazione vi è nel Comune, con grave ed imminente pericolo di disordini. Preoccupata ne è la stessa Amministrazione, che richiese, a tutela della tranquillità cittadina, rinforzo di carabinieri e di truppa; ma poichè la causa dell'agitazione risiede nell'anormale costituzione del Consiglio, che non potrebbe essere modificata dalla decisione del ricorso pendente contro le elezioni e nell'abbandono - imputabile all'Amministrazione - dello studio e della risoluzione delle maggiori questioni che interessano il Comune, è indispensabile eliminare ogni ragione di malcontento con una misura eccezionale.

In conformità, quindi, del parere 12 corrente del Consiglio di Stato, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Vito, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Giulio Pisano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 21 giugno 1908, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Serra San Bruno (Catanzaro).*

SIRE!

Nelle elezioni del 1905 e del 1907 per l'ordinaria rinnovazione del Consiglio di Serra San Bruno, l'opposizione prevalse, ond'essa si compone attualmente di dieci consiglieri contro nove del partito dell'Amministrazione, uno essendo defunto. Pende ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato avverso il risultato delle ultime elezioni; ma, intanto, è rimasto paralizzato il funzionamento dell'azienda. Si tennero poche sedute straordinarie per delibera e su oggetti di scarsa importanza; non essendosi, però, aperte nè la sessione autunnale dell'anno scorso nè quella primaverile dell'anno corrente, gli affari di maggiore interesse del Comune non vennero trattati. Nemmeno si procedette alla nomina del sindaco.

Nonostante la domanda di un terzo dei consiglieri e gli eccitamenti della prefettura, non si convocò il Consiglio per la ratifica di una deliberazione di Giunta relativa alla nomina di un rappresentante del Comune in un giudizio (promosso da azione popolare) contro gli amministratori. Convocato poi, d'ufficio, a mezzo di un commissario prefettizio, il Consiglio negò la ratifica alla predetta deliberazione e nominò un nuovo rappresentante in persona del capo dell'opposizione.

Gli animi, intanto, sono gravemente eccitati e, durante l'ultima seduta consiliare, a stento furono evitati disordini.

Sia, quindi, per far cessare l'anormale stato di cose sovra cennato, dipendente dalla prevalenza dell'opposizione, sia per motivi di ordine pubblico, si impone, come anche riconobbe il Consiglio di Stato con parere del 19 corrente, lo scioglimento di quel Consiglio. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Serra San Bruno, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Eduardo Tomaiuoli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 28 giugno 1908, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Perdasdefogu (Cagliari).*

SIRE!

Recentemente, tredici dei quindici consiglieri comunali di Perdasdefogu rassegnarono le dimissioni, dichiarando che il sindaco impediva violentemente il libero svolgimento delle funzioni del Consiglio e trascurava l'esecuzione delle sue deliberazioni. La provvisoria gestione dell'azienda venne perciò affidata a un commissario prefettizio e dovrebbesi ora, a norma dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1904, n. 35, procedere alla integrale rinnovazione di quella rappresentanza.

Senonchè le condizioni eccezionali del Comune e la persistente eccitazione dello spirito pubblico inducono, invece, all'adozione di una straordinaria misura, come anche riconobbe il Consiglio di Stato con parere del 26 corrente.

Mancano infatti i più essenziali servizi pubblici; non strade, non ufficio postale e telegrafico; deficienza assoluta di servizi igienico-sanitari e di scuole: non vi è il titolare della segreteria municipale.

Difficile e oltremodo pericolosa riesce la riscossione dei tributi eseguita da un delegato esattoriale residente in altro Comune e costretto a farsi assistere dalla forza pubblica nelle sue operazioni.

Vi è, inoltre, una viva agitazione a causa dei procedimenti penali in corso per abusiva alienazione del patrimonio comunale, e gravi disordini avverrebbero se venisse interrotta l'opera di sistemazione dell'azienda cui già sta attendendo, nei limiti delle sue attribuzioni, l'attuale commissario prefettizio.

Mi onoro, pertanto, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Perdasdefogu, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Egidio Castiglia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Stato maggiore generale.

Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

Saletta cav. Tancredi, tenente generale capo di stato maggiore dell'esercito, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 27 giugno 1908.

Momo cav. Carlo, maggiore generale ispettore costruzioni del genio, id. id. id., dal 12 luglio 1908.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Pollio cav. Alberto, tenente generale comandante divisione militare Genova, esonerato da tale comando e nominato capo di stato maggiore dell'esercito, dal 1° luglio 1908.

Massone cav. Emilio, id. id. 2° corpo stato maggiore, id. da tale carica e nominato comandante divisione militare Genova.

Aliprindi cav. Fiorenzo, id. id. divisione militare Catanzaro, id. da tale comando e nominato comandante in 2° corpo stato maggiore.

D'Ottone cav. Fortunato, maggiore generale incaricato delle funzioni di direttore generale cavalleria Ministero guerra, promosso tenente generale e nominato comandante divisione militare Catanzaro dal 1° luglio 1908.

(*Continua*).

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R decreto del 14 giugno 1908:

Longobardi cav. dott. Giovanni, segretario amministrativo di 1ª classe, reggente, è promosso alla effettività del grado, con l'annuo stipendio di L 4000, a decorrere dal 16 giugno 1908.

Vaccaro Francesco — Buonaccorsi Giuseppe, segretari amministrativi di 2ª classe, reggenti, sono promossi alla effettività del grado, con l'annuo stipendio di L 3500, a decorrere dal 16 giugno 1908.

Scarpotta cav. Attilio, segretario di ragioneria di 1ª classe, reggente, è promosso alla effettività del grado, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 16 giugno 1908

Carlevaro Oddone — Carloni Ferdinando — Martire Antonio, segretari di ragioneria di 2ª classe, reggenti, sono promossi alla effettività del grado con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 16 giugno 1908.

Potenza cav. dott. Clemente, segretario amministrativo, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, per anzianità e merito, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 16 giugno 1908.

Marziano dott. Alberto, segretario amministrativo, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 16 giugno 1908.

Di Fausto Amanto, segretario di ragioneria di 1ª classe, reggente, è promosso alla effettività del grado, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° luglio 1908 con riserva di anzianità.

Portossi dott. Alberto — Cappelletti Secondo, segretari di ragioneria di 2ª classe, reggenti, sono promossi alla effettività del grado, con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 1° luglio 1903.

Angeletti Gaetano, archivista, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Viglia cav. Edoardo, applicato, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, reggente, con l'annuo stipendio di L. 2250, più L. 750 per assegno *ad personam*, a decorrere dal 1° luglio 1908.

De Andreis Giuseppe, applicato di classe transitoria, è nominato applicato di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° luglio 1908, con riserva di anzianità.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

Gallo dott. Domenico, vice segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, è nominato vice segretario amministrativo di 2ª classe, per titoli, nel Ministero del tesoro, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Cerri Michele — Bordiglia Giovanni, applicati di 1ª classe, sono nominati archivisti di 2ª classe, per anzianità congiunta al merito, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 1° luglio 1908, con riserva di anzianità.

Avvocature erariali.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Di Stazio Luigi — Verdi Gaetano, applicati di 1ª classe, reggenti sono promossi alla effettività del grado, con l'annuo stipendio di L. 2200, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

Cafaro Giuseppe, applicato di 1ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 1100 e L. 100 a titolo di assegno personale, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Intendenze di finanza.

Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

Appiani Antonio, segretario di ragioneria di 1ª classe, rettificato il nome in quello di Giovanni Antonio, in conformità dell'atto di nascita, e contemporaneamente collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Bordoni Pietro, vice segretario di ragioneria di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Lomasti Giuseppe, segretario di ragioneria di 1ª classe, è nominato primo ragioniere di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4500, a decorrere dal 16 giugno 1908.

Maggiora Filippo, segretario di ragioneria, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 16 giugno 1908.

Ganelli Dionigi, segretario di ragioneria, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 16 giugno 1908.

Balsamo Giuseppe, vice segretario di ragioneria di 1ª classe, è nominato segretario di ragioneria di 3ª classe, per idoneità, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 16 giugno 1908, con riserva di anzianità.

Boldi Enrico, vice segretario di ragioneria, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 16 giugno 1908.

Massidda Giuseppe, magazziniere economo, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, reggente, con l'annuo stipendio di L. 2250, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Canino Gaetano, ufficiale di scrittura di 4ª classe, è nominato magazziniere economo di 3ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2000, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Bruno Felice, ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'Amministrazione militare, è nominato ufficiale di scrittura di 5ª classe nelle Intendenze di finanza, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi

PROSPETTO delle entrate postali del 3° trimestre dell'esercizio 1907-908 confrontate con quelle del 3° trimestre dell'esercizio 1906-1907

ESERCIZIO 1907-908

Num.	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
	Poste:						
	Francobolli per la corrispondenza	5,103,161 02	4,836,610 57	4,958,238 32	14,898,009 91	33,242,885 57	48,140,895 48
	Biglietti postali	33,308 10	33,761 10	35,176 55	102,245 75	223,302 30	325,548 05
	Cartoline per la corrispondenza	549,469 70	524,709 10	537,818 25	1,611,997 05	4,053,015 10	5,665,012 15
	Cartoline per i pacchi	507,603 49	514,367 49	561,059 40	1,583,030 29	3,720,909 95	5,303,940 15
	Vaglia-cartoline	—	—	—	—	—	—
	Segnatasse	681,217 50	566,285 40	542,720 70	1,790,223 60	3,538,350 45	5,328,574 05
	Tasse per l'emissione dei vaglia, ecc.	—	—	—	—	—	—
	Francatura dei giornali	227,629 05	222,078 54	216,496 27	666,203 86	1,339,079 45	2,005,283 31
	Riscossioni diverse	10,313 16	43,004 74	11,101 79	64,419 69	55,623 56	120,043 25
	Tasse dei vaglia consolari	—	—	—	—	—	—
	Rimborsi delle Amministrazioni estere	315,569 28	469,090 10	412,718 75	1,197,378 13	1,601,503 97	2,798,885 10
	Quote di concorso dei Comuni	—	—	—	—	—	—
	Ammontare dei vaglia perenti	—	—	—	—	—	—
	Carte-valori fuori corso	66 65	438 10	266 70	771 45	2,026 65	2,798 10
	Tasse di vaglia per gli emigrati	2,892 15	2,349 40	3,326 75	8,568 30	23,451 80	23,020 10
	Buoni per risposta	1,356 90	1,161 60	651 30	3,169 80	35,558 10	38,727 90
	Totali	7,432,586 91	7,213,853 05	7,279,574 73	21,923,017 74	47,835,709 90	69,761,727 64

ESERCIZIO 1906-907

Num.	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
	Poste:						
	Francobolli per la corrispondenza	4,887,569 86	4,377,706 34	5,075,104 85	14,340,381 05	30,852,379 29	45,192,760 34
	Biglietti postali	30,832 05	31,052 65	33,973 80	95,858 50	204,038 05	299,946 55
	Cartoline per la corrispondenza	563,613 30	510,714 05	561,017 50	1,635,314 85	4,124,666 35	5,760,011 20
	Cartoline per i pacchi	488,293 75	457,648 85	602,084 95	1,548,027 55	3,525,981 75	5,074,009 30
	Vaglia-cartoline	—	—	—	—	—	—
	Segnatasse	648,341 75	526,985 85	514,371 60	1,689,699 20	3,382,240 55	5,071,939 75
	Tasse per l'emissione dei vaglia, ecc.	—	—	—	—	—	—
	Francatura dei giornali	214,254 20	189,662 20	206,261 43	610,177 83	1,229,293 58	1,839,471 41
	Riscossioni diverse	11,380 15	92,436 50	12,109 67	115,926 32	54,747 08	170,673 40
	Tasse dei vaglia consolari	—	—	—	—	110 40	110 40
	Rimborsi delle Amministrazioni estere	282,020 23	433,867 69	393,087 37	1,108,975 29	1,394,531 79	2,503,537 08
	Quote di concorso dei Comuni	—	—	—	—	—	—
	Ammontare dei vaglia perenti	—	—	—	—	—	—
	Carte-valori fuori corso	105 40	30 —	222 15	357 55	968 05	1,325 60
	Tasse di vaglia per gli emigrati	4,531 45	3,102 70	9,722 90	17,360 05	18,882 50	36,242 55
	Buoni per risposta	—	—	—	—	—	—
	Totali	7,130,945 14	6,623,206 83	7,407,956 22	21,162,108 19	44,787,919 39	65,950,027 58
	Differenza dell'esercizio 1907-908 in più	301,641 77	500,649 22	—	763,909 55	3,047,790 51	3,811,700 06
	Differenza dell'esercizio 1907-908 in meno	—	—	128,381 44	—	—	—

PROSPETTO delle entrate telegrafiche del 3° trimestre dell'esercizio 1907-908 confrontate con quelle del 3° trimestre dell'esercizio 1906-907.

Num.	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
	Esercizio 1907-908:						
39	Corrispondenza telegrafica:						
	a) Tasse di spedizione di telegrammi privati e tasse speciali	1,501,819 04	1,395,717 23	1,522,704 10	4,420,240 37	* 9,473,483 72	13,893,724 09
	b) Somme dovute da Amministrazioni di ferrovie e tramvie per telegrammi accettati dagli uffici sociali	145,994 62	2,526 58	8,509 66	157,030 86	169,644 29	326,675 15
	c) Somme dovute da Amministrazioni estere per debiti risultanti a loro carico dalla liquidazione delle contabilità per telegrammi scambiati su fili internazionali	74 90	—	—	74 90	414 68	489 58
	d) Tasse riscosse dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero, tasse di espresso e simili inerenti a telegrammi di Stato	—	60,120 56	—	60,120 56	72,090 78	132,211 34
	Totali	1,647,888 56	1,458,364 37	1,531,213 76	4,037,466 69	9,715,633 47	14,353,100 16
	Esercizio 1906-1907:						
41	Corrispondenza telegrafica:						
	a) Tasse di spedizione di telegrammi privati e tasse speciali	1,500,262 13	1,393,601 81	1,607,960 99	4,501,824 93	9,309,339 28	13,811,164 21
	b) Somme dovute da Amministrazioni di ferrovie e tramvie per telegrammi accettati dagli uffici sociali	7,057 03	7,260 40	104,671 62	119,019 14	312,865 74	431,884 88
	c) Somme dovute da Amministrazioni estere per debiti risultanti a loro carico dalla liquidazione delle contabilità per telegrammi scambiati su fili internazionali	—	90 80	—	90 80	591 94	682 74
	d) Tasse riscosse dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero, tasse di espresso e simili inerenti a telegrammi di Stato	—	37,733 92	—	37,733 92	69,436 69	107,170 61
	Totali	1,507,349 16	1,438,690 02	1,712,632 61	4,658,671 79	9,692,233 65	14,350,305 44
	Differenza nell'esercizio 1907-908 – in più	140,539 40	19,674 35	—	—	23,399 82	2,191 72
	Differenza nell'esercizio 1907-908 – in meno	—	—	1,811,418 85	21,205 19	—	—

* Comprese lire 2240.20 per radiotelegrammi.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO.

Il giorno 8 corr. in San Pietro Infine, provincia di Caserta, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 8 luglio 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 3.50 per cento e cioè: n. 536,673 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 11.25-10.50 al nome di Cetti Giuseppe e Maria *fu Giuseppe*, minori sotto la patria potestà della madre Fraquelli Giulia di Antonio vedova Cetti, domiciliata a Tremezzo (Como) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cetti Giuseppe e Maria *fu Giovanni* ecc. come sopra vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 535,155 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 375-350, al nome di *Andreuzzi* Leonida fu Costantino, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Andruzzi* Leonida fu Costantino, domiciliato in Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, cioè n. 238,730 per L. 45-42, al nome di Lo Cascio *Vincenzo* di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lo Cascio *Girolamo* di Vincenzo, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Salvadori Luigi di Riccardo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2204 ordinale, n. 308 di protocollo e n. 29,595 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Milano, in data 16 gennaio 1908, in seguito alla presentazione di una cartella al portatore della rendita di L. 5, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907, per conversione nel consolidato 3.75 0[0.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Salvadori predetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 10 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Ispettorato generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

AVVISO.

Si previene il pubblico che, avendo il Banco di Napoli trasferito dalla Banca di Perugia alla Banca commerciale (sede di Perugia) la rappresentanza legale per il cambio dei propri biglietti e titoli nominativi in quella Provincia, i biglietti dello stesso Istituto continueranno ad avere il corso legale nella detta Provincia, ai sensi dell'art. 10 del testo unico della legge sugli stituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

Roma, 10 luglio 1908.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 11 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.89 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 11 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo

fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

10 luglio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 07 59	101 19 59	102 97 37
3 1/2 % *netto*.	102 06 77	100 31 77	101.97 26
3 % *lordo*....	69 62 78	68 42 78	68 96 22

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento professionale

Concorso ad un posto di capo officina fabbri-fucinatori nella R. scuola industriale « Antonio Pacinotti » di Pistoia.

È aperto in Roma, presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento professionale), un concorso per il posto di capo officina fabbri-fucinatori nella R. scuola industriale « Antonio Pacinotti » di Pistoia.

Il candidato prescelto sarà nominato, in via di esperimento, per un biennio, con lo stipendio annuo lordo di L 1500; dopo due anni di lodevole servizio, egli sarà nominato definitivamente con lo stipendio annuo lordo di L. 1800.

Il concorso è per titoli, e sarà giudicato da una Commissione, che avrà facoltà di sottoporre ad un esperimento i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

Le domande di ammissioni al concorso, su carta da bollo da L. 1.20, e tutti i documenti necessari dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento professionale), in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, non più tardi del 15 agosto 1908.

Non sarà tenuto conto delle domande, che giungessero al Ministero dopo il detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali, e di quelle non corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato medico di sana costituzione fisica;
3° certificato penale;
4° certificato di buona condotta;
5° certificato degli studi fatti;
6° certificato di pratica di officina.

I documenti debbono essere in forma legale e provvisti delle necessarie autenticazioni.

I documenti, di cui ai nn. 2, 3 e 4, debbono essere di data non anteriore a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare i documenti, di cui ai nn. 3 e 4, gli insegnanti delle scuole professionali dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sempre che risulti dai documenti prodotti che il candidato trovisi in attualità di servizio.

Saranno pure uniti alla domanda tutti quei documenti, che valgano a dimostrare nel concorrente l'attitudine al posto messo a concorso.

La domanda sarà infine accompagnata da un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti inviati.

Roma, 8 luglio 1908

Per il ministro
SANARELLI

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

I giornali di Berlino annunciano che l'altra sera giunse al Governo tedesco la nota inglese relativa alla Macedonia e specialmente alle colonne mobili destinate alla repressione dell'azione delle bande. La nota russa non è ancora giunta ma è attesa da un momento all'altro. Essa si riferirà alle riforme finanziarie e giudiziarie in Macedonia.

Nel mentre le potenze studiano tali proposte di riforme l'anarchia si fa maggiore in Macedonia ed alle bande bulgare, serbe e greche, che funestano quella nobile e ricca regione, si uniscono ora le bande turche, formate in gran parte da soldati disertori che dopo essersi rivoltati ed avere assassinato il loro generale Shemsi-Pascià si sono dati al brigantaggio.

La *Neue Freie Presse*, narrando della formazione di queste bande turche, dice che il villaggio di Resna, ove avvenne la diserzione, sta tra i laghi di Ocrida e di Presna in una regione dove gli urti linguistici e confessionali greci, bulgari, serbi, cutzo-valacchi – e con ciò gli urti tra le bande – sono vivissimi e continui. Le rive dei laghi seguitano a servire di rifugio alle bande, sebbene lo scorso anno una flottiglia turca abbia raso i canneti.

Un dispaccio da Costantinopoli, 9, al *Daily Telegraph* dà la seguente informazione:

« La Porta è gravemente impressionata per il malcontento che regna fra la popolazione turca e le truppe in Macedonia.

Sono stati inviati severi ordini al Valì del *vilayet* di Monastir perchè siano disperse alcune bande composte di parecchie centinaia di turchi, tra i quali i soldati disertati da Resna. Essi si sono rifugiati nelle montagne e domandano la costituzione ».

* * *

La convenzione democratica riunitasi a Denver, come prevedevasi, ha ieri scelto, fra entusiastiche acclamazioni, con 892 voti su circa 1000 votanti il sig. Bryan a candidato presidente degli Stati Uniti d'America.

Il programma di governo sul quale deve basarsi la elezione fu lungamente discusso da una Commissione di delegati e poscia approvato dalla Convenzione. Esso stabilisce, fra l'altro, la revisione delle tariffe doganali, specialmente l'ammissione in franchigia di tutti gli articoli che fanno concorrenza agli articoli accaparrati dai *trusts*, la creazione di un fondo di garanzia che permetta a tutti i depositanti nelle Banche nazionali di essere prontamente rimborsati in caso di fallimento generale delle Banche, l'applicazione rigorosa delle leggi penali ai funzionari dei *trusts* e sindacati d'accaparramento. Infine i democratici domandano la pubblicazione delle liste di sottoscrizione per le spese delle campagne elettorali e l'elezione dei senatori mediante il suffragio diretto.

La lotta presidenziale rimane quindi così circoscritta a due candidati, il Taft per il partito repubblicano, cioè conservatore imperialista, ed il Bryan per il partito democratico.

Le previsioni dei giornali americani sono che vincerà il Taft, ora che i democratici si sono anche dichiarati contrari ai *trusts* ed ai grossi banchieri che speravano di averne l'appoggio.

*
* *

Si telegrafa da New York, 9:

« L'incaricato d'affari del Venezuela ha informato ufficialmente il sottosegretario di Stato del Ministero degli esteri Bacon, che attualmente rimpiazza Root, che aveva ricevuto dal presidente Castro l'ordine di cessare ogni rapporto con gli Stati Uniti e di rientrare al Venezuela col prossimo piroscafo. Per conseguenza l'incaricato d'affari imbarcherà qui posdomani per Caracas. Egli ha lasciato gli archivi della Legazione in consegna al console generale del Venezuela a Nuova York.

La rottura delle relazioni fra gli Stati Uniti ed il Venezuela è ora completa. Però nei circoli ufficiali si crede che non vi sia pericolo di guerra e che si produrrà invece una situazione analoga a quella della Francia col Venezuela ».

*
* *

La situazione in Persia non accenna a rischiararsi. Un dispaccio da Teheran, 9, al *Times* dice:

« Il presidente del Parlamento, Neimtas Ed Daouleh, ha lasciato la Legazione di Francia. In una conversazione avuta, egli ha negato con energia che vi fossero armi e bombe nel Parlamento e che le ostilità siano state iniziate dai nazionalisti. Sei ore prima della apparizione dei cosacchi lo Scià aveva inviato un rescritto, col quale annunziava la nomina di una Commissione mista composta di 12 rappresentanti della Corte e di 12 deputati per risolvere le difficoltà.

« Terminando, il presidente del Parlamento ha detto che il movimento non era soffocato, l'agitazione non era cessata, e la reazione non era ancora vittoriosa ».

A sua volta il *Nevoje Wremia*, giusta quanto si telegrafa da Pietroburgo, 10, pubblica un telegramma il quale annuncia che le autorità di Tabris hanno ricevuto l'ordine da Teheran di pregare il console di Russia di avvertire i russi di lasciare coi loro beni il quartiere di Hiavane, ove la resistenza dei rivoluzionari è molto energica, perchè il quartiere sarà bombardato e distrutto dall'artiglieria di Rahim Kahn, le cui truppe occupano la città.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In Campidoglio. — La seduta del Consiglio comunale di Roma, convocata iersera alle ore 19.45, si aprì con numeroso concorso di pubblico e di consiglieri. Il sindaco Nathan, spiegando il motivo dell'anticipazione dell'ora di convocazione, espose sommariamente i lavori compiuti nelle sedute consigliari. In 58 sedute furono approvate 677 proposte; e ciò smentisce certe voci fatte correre anche su giornali esteri.

Vivi applausi salutarono le asserzioni del sindaco.

Si procedette quindi allo svolgimento di alcune interrogazioni, e su proposta del sindaco venne autorizzata la Giunta ad approvare taluni regolamenti comunali di urgenza.

Furono approvate senza discussione le proposte:

Autorizzazione al sindaco a stare in giudizio nella causa promossa dalla signora Pasqua Roncetti.

Id. id. id. dall'ing. Enrico Vincenti.

Sistemazione delle condotture elettriche nel sottopalco del teatro Argentina.

Componimento col sig. Giovanni Bacchettoni-Vaccari.

Storno dalla riserva per provvedere alla spesa occorsa per le [illegible]

Spese per i tribunali e per la Corte d'assise.

Divieto di transito per le motociclette.

Sulla proposta: « Prolungamento della linea tramviaria da Sant'Agnese fino alla barriera Nomentana », furono fatte, in aggiunta, raccomandazioni per un prolungamento della linea dei Prati di Castello fino a porta Trionfale; di una comunicazione tramviaria col quartiere Salario.

La proposta: « Istituzione di un giardino zoologico » sollevò qualche difficoltà, ma il sindaco la difese energicamente, dimostrandone l'utilità e ottenendone l'approvazione a grande maggioranza.

Sulla susseguente proposta: « Modificazione all'organico del personale tecnico sanitario » dopo lunga discussione si approvò il seguente ordine del giorno proposto dal consigliere Amici:

« Il Consiglio, riconoscendo l'importanza eccezionale che ha la proposta della riforma sanitaria, delibera, stante l'ora tarda, di rinviare ad altra seduta la prosecuzione della discussione della importante riforma che merita il più ampio e severo dibattito ».

Venuta in discussione la proposta della Giunta, che dice: « Nelle scuole comunali non devesi impartire alcun insegnamento confessionale » l'assessore Canti parlò a lungo, sostenendola e ribattendo quanto sull'argomento aveva esposto un consigliere della minoranza. La proposta su 57 votanti ebbe 3 soli voti contrari.

Vivissimi applausi ne accolsero la votazione.

Fra altri applausi all'indirizzo del sindaco e del Consiglio da parte dei consiglieri e del pubblico, la seduta venne tolta.

Nella diplomazia. — Ieri, a Costantinopoli, dopo il Selamlik, il sultano ha ricevuto in udienza l'ambasciatore italiano, marchese Imperiali, che, ritornato dal congedo, ha ripreso la direzione dell'ambasciata.

Per le segnalazioni su strada e in montagna. — L'altro giorno, in Roma, nella sede dell'Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica si è riunita, sotto la presidenza dell'on. Lucchini, la Commissione permanente per le segnalazioni stradali.

Il presidente Lucchini diede ampia relazione del lavoro importantissimo già compiuto dalla Commissione, e comunicò le lettere di adesione dei vari ministri.

Fu approvato un voto di plauso alla Direzione generale delle ferrovie di Stato, che ha già ordinata l'apposizione di speciali tavolette di marmo coi dati altimetrici in tutte le stazioni di transito e l'Amministrazione delle gabelle per analoghe disposizioni date circa i posti doganali.

Il presidente comunicò inoltre che l'Istituto metteva a disposizione della Commissione la somma di L. 3000 per dare particolare impulso alle segnalazioni topografiche e altimetriche nei comuni rurali. Si nominò una Commissione composta dei signori Abbate, Maggiorotti e Pardo perchè concreti lo studio in proposito.

Procedutosi infine alla nomina definitiva della presidenza, essa risultò così composta: presidente on. Lucchini, vice presid. comm. Cora e Lattes, segretario generale comm. Pardo.

La Società geografica italiana in Etiopia. — La spedizione che la Società geografica italiana ha inviato sull'Altipiano Etiopico, al comando del capitano Tancredi è giunta il giorno 8 corrente in Axum. Tancredi telegrafa da Adua alla presidenza della Società informando che la spedizione ha potuto senza gravi difficoltà fare il giro intero del Lago Tsana, visitare la prima cascata del Nilo Azzurro, e, sulla via del ritorno, compiere l'ascensione del Monte Buait, la vetta più alta del Semien (4520 metri secondo i dati presenti), a metà strada fra Gondar e Adua.

Il viaggio è stato fatto in ottime condizioni di salute e dappertutto le accoglienze ricevute furono cordialissime.

Per l'Esposizione internazionale di Bruxelles. — La presidenza del Comitato nazionale per le esposizioni ed esportazioni italiane all'estero comunica che la [illegible] del 7 corrente ha espresso parere favorevole alla partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910.

Fenomeni tellurici. — L'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica ha ricevuto notizia che circa le ore 3.15 di ieri è stata avvertita una scossa di terremoto a Udine ed a Venezia, registrata pure a Padova, Salò, Modena, Pavia, Ferrara, Urbino e Rocca di Papa.

Un telegramma da Siena informa che pure colà iermattina fu avvertita una scossa ondulatoria di origine lontana nella direzione sud-est.

La scossa era di primo grado.

Sulla scossa avvertita a Venezia le informazioni venuteci da colà sono le seguenti: Stamane, 10, alle ore 3.14' 50" è stata avvertita una leggiera scossa di terremoto ondulatorio durata parecchi minuti. La fase massima fu raggiunta alle ore 3.15' 13". In città la scossa non ha cagionato alcun danno.

Una pennina dell'apparecchio registratore fu lanciata con grande violenza fuori dell'apparecchio stesso.

La scossa è stata avvertita da molte persone.

Movimento commerciale. — Il 9 corrente furono caricati a Genova 1136 carri, di cui 444 di carbone pel commercio e 124 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 393, di cui 193 di carbone pel commercio e 71 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 301, di cui 140 di carbone pel commercio e 49 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 195, di cui 77 pel commercio e 41 per l'amministrazione ferroviaria; a Spezia 150 carri, di cui 110 di carbone pel commercio e 40 per l'amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Il *Nord America*, della Veloce, ha proseguito da Napoli per Palermo e New York. Il *Città di Milano* ha proseguito da Teneriffa per Colon. Il *Città di Torino* è partito da Curacao per Genova.

ESTERO.

Le gare olimpiche a Londra. — Venne fissato il programma per l'apertura delle gare olimpiche a lunedì prossimo.

Il Re, la Regina, il principe e la principessa di Galles, la principessa Vittoria, con i rispettivi seguiti, arriveranno allo Stadium alle 3 pom., assisteranno alle gare, prendendo posto in un palco apposito.

Gli atleti in numero di 2500 circa, disposti nell'arena, sfileranno dinanzi al palco reale per gruppi di nazionalità.

Dopo la sfilata, incominceranno immediatamente le gare di corsa, e, mentre da un lato dell'arena procederà la corsa di 1500 metri, nella vasca situata all'altra estremità procederà la gara di nuoto per 400 metri.

Alle 4.15 pom. cominceranno le corse ciclistiche su di un percorso di m. 2000, mentre alle 5 pom. i ginnasti svedesi, norvegesi e danesi eseguiranno alcuni dei caratteristici esercizi fisici in voga nei loro paesi. Alle 5.30 pom. nel centro dell'arena procederanno le gare di lotta, mentre più tardi si chiuderà la prima giornata con una gara di *polo* in bicicletta.

La sera vi sarà uno speciale spettacolo di fuochi artificiali per il quale si fanno grandi preparativi.

Lo zucchero in Argentina. — Secondo la *Revista Azucarera* di Buenos Aires, la superficie piantata a canne di zucchero nell'Argentina sarebbe di 67,000 ettari, dei quali 57,000 nella sola provincia di Tucuman. La produzione nel 1907 è stata di 109,415 tonnellate, contro 116 287 nel 1906. In quell'anno sono state importate 43 522 tonnellate di zucchero contro 1935 nel 1906.

L'industria americana del ferro. — Il presidente del trust dell'acciaio americano, Gary, dichiarò in un'adunanza di interessati che nelle ultime tre settimane si notò un deciso miglioramento nell'industria del ferro americano [illegible]

[illegible]

carest al *Pester Lloyd*:

« La falciatura del frumento e dell'orzo è in piena attività in tutto il paese ed è favorita da tempo bello e non troppo caldo. Il frumento dal punto di vista della quantità darà un risultato medio, e sarà di qualità generalmente buona. In alcuni distretti della piccola Valacchia la qualità sarà eccellente. Gli orzi invernali si presentano bene, quelli d'estate generalmente deboli. La segala si presenta scarsa. Il formentone ritrasse grande vantaggio dalle abbondanti e benefiche pioggie. Se si avranno anche nei prossimi giorni delle piogge, il raccolto del formentone sarà eccellente. La stessa cosa vale per l'avena. Anche i prati si avvantaggiarono dalle recenti pioggie ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUDAPEST, 10. — La Camera si è aggiornata al 29 settembre.

COSTANTINOPOLI, 10. — Secondo un dispaccio consolare, Shmsi Pascià è stato ucciso da tre ufficiali.

Corre voce che due ufficiali della guarnigione di Monastir siano fuggiti.

La voce che le truppe si rifiutano di marciare contro i fuggiaschi non è confermata ed è inverosimile.

Il maresciallo Osman Pascià, membro della Commissione superiore di ispezione, è stato nominato comandante straordinario del *vilayet* di Monastir.

Osman Pascià è partito ieri per Monastir.

ISCHL, 10. — L'Imperatore ha ricevuto stamane in udienza l'ammiraglio Drury ed il principe di Battemberg, comandanti della squadra inglese ancorata ora a Trieste, giunti qui ieri.

DENVER, 10 — La Convenzione democratica ha eletto Bryan candidato alla presidenza della Confederazione al primo giro di scrutinio.

WASHINGTON, 10. — L'incaricato d'affari del Venezuela ha lasciato gli archivi della Legazione in consegna al console generale del Venezuela a New-York.

Nei circoli ufficiali si crede che non vi sia pericolo di guerra e che si produrrà invece una situazione analoga a quella della Francia col Venezuela.

PARIGI, 10. — I giornali hanno da Saint Michel de Maurienne:

Una frana di roccie è avvenuta la scorsa notte dalla montagna. Blocchi enormi sono caduti presso la strada nazionale schiacciando una casa. S'ignora ancora se vi sieno vittime. Un'officina metallurgica è minacciata.

SCHWERIN, 10. — È morta stamane la duchessa Elisabetta, moglie del duca Giovanni Alberto di Mecklemburg, reggente di Brunswick.

PARIGI, 10 — *Camera dei deputati* — Si approva, dopo averne dichiarata l'urgenza, un progetto di legge per la costruzione nel porto di Marsiglia di un nuovo bacino che importa la spesa di 32 milioni di franchi. Si approva poscia, con 475 voti contro 44, l'insieme del progetto per le quattro contribuzioni.

Si approva a grande maggioranza, per alzata e seduta, una mozione presentata dal Ministro delle finanze, Caillaux, tendente a riprendere e proseguire senza interruzione la discussione delle imposte sul reddito alla ripresa dei lavori parlamentari.

Si rinvia con 288 voti contro 231 al suo turno la discussione dell'interpellanza di Georges Berry, nazionalista, relativa alla pena di morte.

La seduta è indi tolta.

VIENNA, 10. — *Camera dei deputati.* — Dopo discusse alcune [illegible] interrompe la discussione, in [illegible]

[illegible]

delle reclute della Landwehr. Si approva in tutte le letture il pro-

getto di legge relativo all'aumento del contingente delle reclute della Landwehr di 4929 uomini.

LONDRA, 10. — *Camera dei comuni.* — Il primo ministro sir W. Asquith annunzia che le vacanze della Camera cominceranno il 1° agosto, e i lavori parlamentari saranno ripresi il 12 ottobre.

FIUME, 10. — In seguito ad uno sciopero scoppiato fra gli equipaggi dei vapori della Società ungaro-croata il servizio di tutte le linee è cessato.

BERLINO, 10. — L'ammiraglio von Kaester ha accettato la presidenza della Lega navale tedesca.

VICO, 10, — Lo steamer *Anita* dell'Uruguay ha naufragato a mezzanotte presso il capo Silleiro.

Gli uomini dell'equipaggio, in maggior parte spagnuoli, si sono salvati.

LISBONA, 10. — *Camera dei deputati.* — Il deputato Albuquerque, riferendosi agli attacchi dei dissidenti contro la lista civile, li accusa di aver concorso altra volta all'ingrandimento del potere reale e che se essi sono fuori causa sulla questione delle anticipazioni alla Casa Reale, non lo sono però in quella sulle anticipazioni ai pubblici funzionari e che il fatto di essersi separati dai progressisti non li assolve dai voti precedenti.

Almeida attacca il progetto della lista civile e termina dicendo che il Governo dovrebbe presentare al Parlamento la nota delle spese specificate della Casa Reale per stabilire d'accordo con essa la dotazione reale.

PARIGI, 10. — *Senato.* — Si approva, senza discussione, la proposta già accolta dalla Camera, che tende a stabilire, in caso di accidenti, la responsabilità dei conduttori di veicoli di ogni specie.

DENVER, 11. — *Convenzione democratica.* — Kern viene scelto per acclamazione a candidato democratico per la vicepresidenza della Confederazione.

LONDRA, 11. — Il *Times* ha da Teheran, 10: Alì Kahn, ministro della Corte, ed Allah Es Sultaneh, ministro degli esteri, si recheranno domattina alla Legazione d'Inghilterra per presentare scuse formali, l'uno a nome dello Scià, l'altro a nome del Governo, per la mancanza di rispetto alla bandiera inglese.

Lo Scià ha pubblicato un nuovo rescritto, nel quale promette di governare con equità e di istituire una Corte di giustizia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

10 luglio 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	757.53.
Umidità relativa a mezzodì	33.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 30.6. minimo 20.4.
Pioggia in 24 ore	—

10 luglio 1908.

In Europa: pressione massima di 766 sulla Svizzera, minima di 745 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito al nord, fino a 2 mm. sul Veneto, disceso altrove fino a 3 mm. sulla Sardegna; temperatura generalmente aumentata al sud, Sardegna e Liguria, irregolarmente variata altrove; qualche pioggia con temporali sul Veneto; venti forti del 3° quadrante sull'Emilia e Marche.

Barometro: livellato fra 762 e 763.

Probabilità: venti deboli vari; cielo generalmente sereno; qualche temporale al nord.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 10 luglio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	mosso	25 6	22 2
Genova	sereno	calmo	27 2	21 1
Spezia	1/2 coperto	legg. mosso	26 0	20 5
Cuneo	sereno	—	28 3	18 3
Torino	sereno	—	28 0	19 3
Alessandria	sereno	—	29 8	17 4
Novara	1/2 coperto	—	29 9	16 1
Domodossola	sereno	—	27 2	11 7
Pavia	coperto	—	31 8	15 6
Milano	sereno	—	32 7	18 7
Como	sereno	—	28 5	19 5
Sondrio	sereno	—	27 4	15 7
Bergamo	sereno	—	26 2	17 3
Brescia	1/4 coperto	—	28 2	16 7
Cremona	1/2 coperto	—	30 8	19 2
Mantova	1/2 coperto	—	29 2	18 0
Verona	sereno	—	28 8	17 5
Belluno	1/2 coperto	—	25 2	13 3
Udine	1/2 coperto	—	25 1	15 5
Treviso	1/4 coperto	—	30 0	17 6
Venezia	1/4 coperto	calmo	28 6	18 6
Padova	3/4 coperto	—	28 1	17 8
Rovigo	1/4 coperto	—	30 0	20 3
Piacenza	coperto	—	28 2	17 0
Parma	coperto	—	29 0	18 0
Reggio Emilia	coperto	—	29 6	18 6
Modena	coperto	—	30 1	19 4
Ferrara	sereno	—	29 0	17 6
Bologna	1/2 coperto	—	29 5	20 5
Ravenna	sereno	—	27 6	17 8
Forlì	1/2 coperto	—	2[illegible] 4	19 8
Pesaro	1/2 coperto	calmo	32 0	20 0
Ancona	3/4 coperto	legg. mosso	33 0	19 0
Urbino	1/4 coperto	—	25 9	18 4
Macerata	1/4 coperto	—	28 2	20 0
Ascoli Piceno	sereno	—	30 5	20 0
Perugia	sereno	—	2[illegible] 4	17 4
Camerino	sereno	—	[illegible] 0	18 0
Lucca	1/4 coperto	—	26 1	20 0
Pisa	1/2 coperto	—	26 0	18 0
Livorno	sereno	legg. mosso	27 8	20 0
Firenze	1/4 coperto	—	27 7	19 6
Arezzo	sereno	—	28 0	16 2
Siena	1/4 coperto	—	26 3	15 8
Grosseto	sereno	—	30 0	19 0
Roma	sereno	—	29 9	20 4
Teramo	sereno	—	30 5	18 7
Chieti	sereno	—	26 1	20 6
Aquila	sereno	—	25 2	14 9
Agnone	sereno	—	25 7	15 4
Foggia	sereno	—	32 0	18 6
Bari	sereno	legg. mosso	26 2	20 4
Lecce	sereno	—	30 0	19 6
Caserta	1/4 coperto	—	31 0	19 5
Napoli	1/4 coperto	calmo	25 7	20 0
Benevento	sereno	—	30 0	21 3
Avellino	sereno	—	26 2	18 3
Caggiano	sereno	—	25 2	15 2
Potenza	sereno	—	23 4	15 1
Cosenza	sereno	—	22 0	19 0
Tiriolo	coperto	—	22 0	13 1
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 7	22 0
Trapani	sereno	calmo	27 6	21 0
Palermo	sereno	calmo	29 0	15 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	21 5
Caltanissetta	sereno	—	29 0	19 2
Messina	sereno	calmo	29 5	21 0
Catania	sereno	calmo	30 2	20 2
Siracusa	sereno	calmo	30 0	23 1
Cagliari	sereno	legg. mosso	33 0	16 0
Sassari	sereno	—	27 8	19 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*